

Repubblica e Cantone
Ticino

Il medico cantonale

Direttiva sulla gestione del personale sanitario e curante ambulatoriale durante l'epidemia COVID-19 del 25 novembre 2020

Richiamati gli artt. 6, 19 e 40 della Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie) del 28 settembre 2012;

preso atto delle Ordinanze COVID-19;

richiamati gli artt. 19, 23, 43 e 54 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;

preso atto del documento Swissnoso "*Recommendations for healthcare workers, having had unprotected close contact with COVID-19 cases*" (Version 4.1, Swissnoso 23.10.2020);

vista la necessità di contenere la propagazione del COVID-19 e di proteggere la salute dei pazienti vulnerabili e ad alto rischio di complicazioni;

esaminata l'evoluzione dell'epidemia sul territorio Cantonale;

ascoltate le organizzazioni di settore,

emana la seguente Direttiva:

I ATTIVITÀ ORDINARIE

Art. 1 Le attività ordinarie sanitarie devono avvenire conformemente al piano di protezione settoriale contro il COVID-19, a tutela del personale e dei pazienti ed utenti.

II SETTORI COINVOLTI

Art. 2 ¹ La presente Direttiva è rivolta al personale attivo nelle strutture secondo i profili seguenti:

² Servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario (Servizio di soccorso sanitario) riconosciuti dalla Legge autoambulanze.

³ Centri trasfusionali della Fondazione Servizio Trasfusionale CRS Svizzeri.

⁴ Operatori sanitari secondo art. 54 lettera a) della Legge sanitaria, limitatamente a medici, farmacisti, medici dentisti e veterinari.

⁵ Laboratori di analisi

III GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 3 ¹ I collaboratori sintomatici posti in isolamento o quelli asintomatici in quarantena ordinata dall'Autorità sanitaria per un contatto accertato non possono lavorare fino a ultimazione della quarantena o conformemente ai requisiti di fine isolamento. Restano riservate le disposizioni dell'art. 4 della presente direttiva.

² I collaboratori che presentano sintomi di una malattia acuta riconducibile al COVID-19 non possono lavorare e devono rimanere al proprio domicilio. Il collaboratore sarà tempestivamente sottoposto a tampone per la ricerca del virus SARS-CoV-2.

³ In caso di infezione da SARS-CoV-2 accertata, il collaboratore rientrerà dopo 48 ore dalla cessazione dei sintomi e almeno 10 giorni dopo l'inizio degli stessi, se asintomatico dopo 10 giorni dalla data del tampone positivo.

⁴ In caso di striscio negativo al SARS-CoV-2 il collaboratore rientrerà al lavoro dopo ricezione del risultato del tampone; sono riservate assenze per altra malattia certificate conformemente alla regolamentazione contrattuale.

⁵ Gli operatori esposti a casi confermati positivi al SARS-CoV-2 (contatto professionale e/o privato) e che erano senza protezione adeguata al momento del contatto con un caso accertato, seguono le raccomandazioni in vigore pubblicate da Swissnoso (www.swissnoso.ch) e le indicazioni delle competenti autorità cantonali (contact tracing). Restano riservate le disposizioni dell'art. 4 della presente Direttiva.

⁶ I collaboratori sono tenuti a osservare 10 giorni di quarantena anche se hanno viaggiato in Paesi e Regioni a rischio definiti nella "Ordinanza sui provvedimenti per combattere il Coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori". Restano riservate le disposizioni dell'art. 4 della presente direttiva.

Art. 4 ¹ In caso di comprovata e assoluta necessità, al personale sanitario di cui all'art. 2 ritenuto indispensabile può essere concessa deroga dalla quarantena ordinata dalla competente autorità sanitaria.

² La richiesta di deroga deve comprendere almeno: Nome, Cognome, data di nascita, formazione, diploma e data di rilascio e funzione ricoperta. Deve indicare inoltre data inizio e fine quarantena imposta dall'autorità sanitaria e la motivazione della deroga, ossia cumulativamente: essenzialità della figura e necessità di continuità del servizio e impossibilità di sostituirla.

³ Deroga per art. 2 cpv. 2: La Direzione Sanitaria e la Direzione Amministrativa del Servizio di soccorso sanitario valutano lo stato di necessità e l'essenzialità della figura professionale. In questo caso compete alla Direzione svolgere la valutazione e motivare la decisione, dandone tempestiva comunicazione al Medico cantonale.

⁴ Deroga per art. 2 cpv. 3: La Direzione Sanitaria e la Direzione Amministrativa del Centro trasfusionale presentano istanza scritta al Medico cantonale, facendo valere lo stato di necessità e l'essenzialità della figura professionale per la quale ritengono necessaria la deroga.

⁵ Deroga per art. 2. cpv. 4: l'operatore sanitario può presentare istanza scritta al Medico cantonale facendo valere lo stato di necessità, l'essenzialità della propria figura professionale, l'impossibilità a farsi sostituire adeguatamente e il motivo per cui ritiene

necessaria la deroga. Il Presidente dell'Ordine dei medici, il Presidente dell'Ordine dei medici dentisti, rispettivamente il Veterinario cantonale e il Farmacista cantonale preavvisano la richiesta dei rispettivi colleghi.

⁶ Deroga per art. 2 cpv. 5: Il Farmacista cantonale preavvisa la richiesta scritta della Direzione del laboratorio di analisi che fa valere lo stato di necessità e l'essenzialità della figura professionale per la quale ritiene necessaria la deroga.

Art. 5 La deroga alla quarantena è limitata alla possibilità di spostarsi ed esercitare il proprio lavoro nelle strutture citate all'art. 2, rispettivamente nei propri ambulatori. Per i veterinari e il Servizio di soccorso sanitario le visite sono ammesse anche a domicilio. Lo spostamento avviene con mezzi privati occupati a titolo individuale e indossando correttamente una mascherina chirurgica II o IIR certificata CE in buono stato. Sul lavoro saranno impiegati i dispositivi di protezione individuale adeguati e necessari a svolgere i compiti previsti in sicurezza.

² In caso di deroga secondo art. 4 cpv. 3-6 è esclusa la possibilità di lavorare a contatto diretto con pazienti a rischio.

IV NORME DI APPLICAZIONE

Art. 6 La presente direttiva entra in vigore il 25 novembre 2020 e resta in vigore fino a revoca da parte del Medico cantonale.

Art. 7 Comunicazione: Alla Direzione sanitaria e Direzione amministrativa dei Servizi di soccorso sanitario (per il tramite della FCTSA); alla Direzione dei Centri trasfusionali della Fondazione Servizio Trasfusionale CRS Svizzeri; alla Direzione delle Farmacie e alla Direzione dei Laboratori d'analisi (per il tramite del Farmacista cantonale); all'Ordine dei Medici del Canton Ticino (invio per e-mail); all'Ordine dei Medici Dentisti del Canton Ticino (invio per e-mail); all'Ordine dei Veterinari del Canton Ticino (per il tramite del Veterinario cantonale).

Il Medico cantonale

G. Merlani

